

tivo e informativo in entrata e in uscita. Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di orientamento, diritto allo studio e politiche sociali in favore degli studenti. Edilizia scolastica; monitoraggi, coordinamento e supporto alle istituzioni scolastiche per gli interventi statali, regionali e degli enti locali. Relazioni sindacali per le materie di competenza dell'Ufficio IV. Patrocini dell'Amministrazione. Coordinamento dell'educazione motoria e sportiva.

Art. 3.

Organizzazione per ambiti territoriali degli Uffici di livello dirigenziale non generale

1. L'USR si articola sul territorio nei seguenti 4 uffici di livello dirigenziale non generale:

UFFICIO V (*Ambito territoriale di Cagliari*);

UFFICIO VI (*Ambito territoriale di Sassari*);

UFFICIO VII (*Ambito territoriale di Nuoro*);

UFFICIO VIII (*Ambito territoriale di Oristano*).

2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono, ciascuno nell'ambito territoriale provinciale di propria competenza, le funzioni di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 del 2014. In particolare, svolgono funzioni relative a:

a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

b) gestione delle graduatorie e gestione dell'organico del personale docente, educativo e ATA ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi;

c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e integrazione con gli altri attori locali;

d) supporto e sviluppo delle reti di scuole;

e) monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;

f) stato di integrazione degli alunni immigrati;

g) utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti;

h) raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca;

i) raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;

l) cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.

m) contenzioso e disciplinare relativamente al personale scolastico di competenza.

Art. 4.

Funzioni tecnico-ispettive

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'USR medesimo, assolve alle funzioni previste dall'art. 397 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

2. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 del 2014, con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile, nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2014

Il Ministro: GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2015

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio 317

15A02637

DECRETO 18 dicembre 2014.


Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia. (Decreto n. 923).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33, 34, 117, commi terzo e quarto, e 119 della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la «Riforma dell'or-



ganizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 4, comma 4, e 75, comma 3, come modificato dall'art. 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2013, n. 147»;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 21, comma 2, il quale prevede, fra l'altro, che la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, recante norme di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione, in termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del personale non dirigenziale;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come da ultimo modificato dall'art. 33, comma 4, del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2013, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art. 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, ed in particolare i commi 1, 5 e 7 dell'articolo unico, nonché la Tabella 7, allegata contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», ed in particolare l'art. 8, recante disposizioni sugli Uffici scolastici regionali, che, al comma 8, demanda la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio territoriale ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, su proposta del titolare dell'Ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, da adottare sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale, con particolare riferimento all'art. 5;


Considerata la necessità di adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 del 2014, il decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'art. 8, comma 8, del predetto decreto, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera q) del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 del 2014 l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 11 uffici dirigenziali non generali e in 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

Vista la proposta avanzata, ai sensi del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 del 2014, dal titolare dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria;

Ritenuto di dover adeguare la predetta proposta al fine di definire un assetto organizzativo maggiormente rispondente alle esigenze del territorio;

Sentite le Organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nelle riunioni del 30 ottobre, 21 novembre e 2 dicembre 2014;



Decreta:

Art. 1.

Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia

1. Ferme restando le funzioni previste dalla normativa vigente in capo agli Uffici scolastici regionali, con particolare riguardo all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, di seguito denominato USR, di livello dirigenziale generale, con sede in Palermo è organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio, in coordinamento con le direzioni generali competenti del Ministero.

2. L'USR opera nel rispetto delle norme e dei principi generali che regolano le pubbliche amministrazioni e delle specifiche norme di settore, anche con riferimento alla trasparenza amministrativa, alla valutazione della performance e alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.

3. Ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 del 2014, l'USR si articola in n. 11 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.

4. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR sono individuati nei successivi articoli 2 e 3.

Art. 2.

Organizzazione per funzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale

1. L'USR si articola per funzioni in n. 4 uffici di livello dirigenziale non generale.

2. L'Ufficio I, oltre alle funzioni a livello regionale, svolge anche i compiti specifici per l'ambito territoriale di Palermo.

3. Le competenze esercitate a livello regionale dagli Uffici di cui al comma 1 sono di seguito indicate:


UFFICIO I (*Affari generali, personale e servizi della Direzione generale - Ordinamenti scolastici - Istruzione non statale - Diritto allo studio - Ambito territoriale di Palermo*)

Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore generale. Affari generali. Organizzazione del lavoro e semplificazione dei procedimenti. Organizzazione e gestione delle risorse umane. Predisposizione degli atti d'incarico e dei contratti di lavoro dei dirigenti di II fascia. Mobilità regionale, formazione e aggiornamento del personale dell'Amministrazione. Gestione del contenzio-

so concernente il personale amministrativo appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'USR. Linee di indirizzo e coordinamento per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali. Linee di indirizzo per la gestione dei procedimenti disciplinari di competenza delle articolazioni territoriali. Procedimenti disciplinari a carico del personale amministrativo appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'USR e le sue articolazioni territoriali concernenti l'irrogazione delle sanzioni di maggiore entità. Procedimenti disciplinari a carico del personale dirigenziale di seconda fascia non riservati alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie di cui all'art. 7, comma 4, lettere m) e o) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014 n. 98. Cura delle attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale e amministrativo-contabile a carico del personale amministrativo dirigente di seconda fascia, del personale amministrativo delle aree funzionali in servizio presso l'USR e le sue articolazioni territoriali. Rapporti con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali del comparto ministeri. Gestione dei servizi generali dell'Ufficio scolastico regionale. Supporto al coordinamento degli uffici dirigenziali dell'USR. Vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni. Vigilanza sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati. Attuazione delle politiche nazionali per gli studenti integrando anche l'azione della Regione e degli Enti locali. Attuazione della politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche. Integrazione dell'azione dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Supporto all'autonomia delle istituzioni scolastiche, ricognizione delle esigenze formative e promozione dello sviluppo dell'offerta formativa nel territorio in collaborazione con la Regione e gli Enti locali. Analisi e valutazione della qualità degli apprendimenti e della qualità complessiva dell'offerta formativa e degli interventi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche. Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie nonché sulle scuole straniere presenti nella regione. Esami di stato, esami per l'esercizio alle libere professioni, certificazione e riconoscimento dei titoli di studio.

UFFICIO II (*Risorse finanziarie - Politiche formative - Fondi europei*)

Gestione economica, finanziaria amministrativo-contabile delle risorse finanziarie. Assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche attribuite alla competenza dell'USR. Pianificazione del fabbisogno, attività procedurali in materia di bilancio di previsione, variazioni di bilancio, contabilità economica. Gestione dei servizi logistici ed infrastrutturali della Direzione generale. Servizi di economato e scritture inventariali. Procedure relative agli acquisti, ivi compresi quelli effettuati in con-



venzione CONSIP. Attività di consulenza e monitoraggio delle contabilità speciali degli Uffici di ambito territoriale. Supporto alle istituzioni scolastiche ed educative statali in raccordo con la Direzione generale delle risorse umane e finanziarie in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni. Contratti per acquisti in convenzione CONSIP. Contabilità regionale di cui al d.P.R. n. 246/85. Verifica e vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche. Adozione dei provvedimenti di competenza in presenza di conti consuntivi approvati dai Consigli d'istituto in difformità del parere espresso dai collegi dei revisori dei conti. Supporto e consulenza all'attività del collegio dei revisori dei conti. Gestione dei procedimenti di responsabilità amministrativo-contabile ex D.I. n. 44/2001 e D.A. Regione Sicilia n. 895/2001. Recupero crediti per danni erariali su sentenze della Corte dei Conti passate in giudicato. Politiche formative integrate e rapporti con la Regione, gli Enti locali e il mondo del lavoro in materia di: obbligo di istruzione; istruzione e formazione tecnica e professionale; educazione degli adulti; istruzione e formazione tecnica superiore; rapporti scuola-lavoro. Monitoraggio del sistema formativo locale in relazione al contesto economico-sociale. Gestione dei progetti PON e POR e rapporti con le autorità di gestione. Coordinamento delle attività contrattuali con le cooperative delle imprese e società che curano il servizio di pulizia nelle scuole statali a seguito del subentro nei contratti siglati dagli enti locali.

UFFICIO III (*Dirigenti scolastici*)

Reclutamento, mobilità e gestione dello stato giuridico dei dirigenti scolastici. Formazione ed aggiornamento. Incarichi di Presidenza. Relazioni sindacali e contrattazione integrativa relativa ai dirigenti scolastici. Procedimenti disciplinari a carico dei dirigenti scolastici della regione, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Cura delle attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale e amministrativo-contabile a carico dei dirigenti scolastici della regione.

UFFICIO IV (*Personale della scuola – Affari legali*)

Reclutamento e mobilità del personale docente, educativo ed ATA. Assegnazione delle dotazioni organiche del personale scolastico della regione. Relazioni sindacali e contrattazione relative al personale della scuola. Coordinamento e monitoraggio delle attività degli Uffici di ambito territoriale inerenti alla mobilità territoriale e professionale, alle operazioni su organico di assestamento, alla formazione delle graduatorie del personale della scuola e al conferimento dei relativi incarichi. Formazione e aggiornamento del personale della scuola. Assistenza legale. Linee di indirizzo e coordinamento per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali. Linee di indirizzo per la gestione dei procedimenti disci-

plinari di competenza delle articolazioni territoriali. Consulenza legale e contrattuale alle istituzioni scolastiche.

Art. 3.

Organizzazione per ambiti territoriali degli Uffici di livello dirigenziale non generale

1. L'USR, in aggiunta all'Ufficio I (ambito territoriale di Palermo), si articola sul territorio nei seguenti ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale:

UFFICIO V (*Ambito territoriale di Agrigento*);

UFFICIO VI (*Ambito territoriale di Caltanissetta e Enna*);

UFFICIO VII (*Ambito territoriale di Catania*);

UFFICIO VIII (*Ambito territoriale di Messina*);

UFFICIO IX (*Ambito territoriale di Ragusa*);

UFFICIO X (*Ambito territoriale di Siracusa*);

UFFICIO XI (*Ambito territoriale di Trapani*).

2. L'ufficio VI, quale articolazione dell'USR competente sull'ambito territoriale delle province di Caltanissetta ed Enna, è articolato in due sedi, ciascuna delle quali ubicata nel comune capoluogo delle predette province.

3. Gli uffici di cui al comma 1 del presente articolo e all'art. 2, comma 2, svolgono, ciascuno nell'ambito territoriale provinciale di propria competenza, le funzioni di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 del 2014. In particolare, svolgono funzioni relative a:

a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

b) gestione delle graduatorie e gestione dell'organico del personale docente, educativo e ATA ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi;

c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e integrazione con gli altri attori locali;

d) supporto e sviluppo delle reti di scuole;

e) monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;

f) stato di integrazione degli alunni immigrati;



g) utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti;

h) raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca;

i) raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;

l) cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.

4. I medesimi uffici svolgono altresì le seguenti funzioni: consulenza ed assistenza legale alle istituzioni scolastiche per la gestione del contenzioso di loro competenza; procedimenti disciplinari a carico del personale docente, educativo ed ATA dell'ambito territoriale provinciale, per le competenze non riservate al dirigente scolastico.

Art. 4.

Funzioni tecnico-ispettive

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'USR medesimo, assolve alle funzioni previste dall'art. 397 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

2. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 del 2014, con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile, nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2014

Il Ministro: GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2015

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio 316

15A02638

DECRETO 18 dicembre 2014.

Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana. (Decreto n. 919).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33, 34, 117, commi terzo e quarto, e 119 della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 4, comma 4, e 75, comma 3, come modificato dall'art. 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 21, comma 2, il quale prevede, fra l'altro, che la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, recante norme di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione, in termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del personale non dirigenziale;

